

DISEGNO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DELLE ASSOCIAZIONI
SINDACALI PER IL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE E DEI CORPI DI
POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE.

Ad iniziativa dei senatori MENAPACE- PISA- GIANNINI

ART.1
(Diritti Sindacali)

Gli appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia ad ordinamento militare hanno diritto di associarsi in sindacato.

Essi non possono iscriversi a sindacati diversi da quelli istituiti specificamente per il personale militare, né assumere la rappresentanza di altri lavoratori.

Gli appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia ad ordinamento militare possono tenere riunioni anche in divisa:

- a) in locali dell'Amministrazione, messi a disposizione dalla stessa, che ne fissa le modalità d'uso;
- b) in luoghi aperti al pubblico.

Possono tenersi riunioni durante l'orario di servizio nei limiti di dieci ore annue. I Comandanti delle unità o reparti interessati hanno facoltà di fissare modalità di tempo e di luogo per il loro svolgimento.

I sindacati dei militari:

- trattano la tutela individuale e collettiva dei militari;
- formulano pareri e proposte su leggi e regolamenti;
- sono ascoltate dalle commissioni parlamentari e dai ministri di riferimento .
- si autofinanziano con il contributo dei propri iscritti raccolto secondo modalità previste dalla legge o dalla contrattazione nazionale;
- possono fornire, consulenza agli organismi delle Rappresentanze Unitarie di Base, sia in fase di predisposizione delle piattaforme contrattuali, sia nella fase della contrattazione e concertazione ai vari livelli.

ART. 2
(Sindacati delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare)

I Sindacati delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare sono formati, diretti e rappresentati da appartenenti alle stesse Forze, in attività di servizio

o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio e ne tutelano gli interessi senza interferire nella direzione dei servizi o nei compiti operativi.

Essi non possono affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo con altre associazioni sindacali.

ART. 3

(Divieto di esercizio di sciopero)

Gli appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia ad ordinamento militare non esercitano il diritto di sciopero né azioni di esso sostitutive che, effettuate durante il servizio, possono pregiudicare le esigenze operative, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o le attività di polizia giudiziaria.

ART. 4

(Norme abrogate e modificate)

E' abrogato l'articolo 8 della legge 382 del 1978, nonché tutte le disposizioni di legge e regolamentari in contrasto con la presente legge.

Il secondo comma dell'articolo 83 della legge 121 del 1981 è così sostituito:

“Essi possono affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo con altre associazioni sindacali”

ART . 5

(Sindacati delle Forze Armate e delle Polizie ad ordinamento militare)

I sindacati nazionali delle FF.AA. e delle Polizie ad ordinamento militare partecipano, nell'ambito dei comparti Sicurezza e Difesa, secondo quanto stabilito da successivi artt. 7 , 13 e 14, alle attività di concertazione e contrattazione. Egualmente i sindacati territoriali e le Rappresentanze Unitarie di Base , partecipano alla concertazione delle materie di loro competenza con gli organismi di Comando territoriale militare, a ciò delegati, e con le Regioni e gli Enti Locali

ART . 6

(Categorie rappresentate)

I sindacati nazionali dei militari , le loro strutture territoriali e le Rappresentanze Unitarie di Base rappresentano unitariamente a tutti i livelli le seguenti categorie:

- * Categoria “A”:Ufficiali;
- * Categoria “B”:Marescialli, Ispettori;
- * Categoria “C”:Sergenti, Sovrintendenti;

* Categoria “D”: Volontari ed assimilati in servizio permanente, Appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri, appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di Finanza in spe;

* Categoria “E”: Volontari in ferma breve o prefissata pluriennale ed assimilati;

* Carabinieri e finanzieri in ferma quadriennale;

2. Le Rappresentanze Unitarie di Base sono costituiti dai rappresentanti delle predette categorie nonché da quelli delle seguenti categorie:

* categoria “F”: ufficiali di complemento di prima nomina e Ufficiali in ferma prefissata;

* categoria “G”: volontari in ferma annuale delle Forze Armate e ausiliari in ferma di leva dell’ Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, presenti al livello considerato proporzionalmente al numero degli appartenenti alle singole categorie.

3. La composizione numerica delle singole Rappresentanze Unitarie di Base, dovrà rispettare il criterio della proporzionalità del numero degli appartenenti alle singole categorie di personale, e sarà disciplinata dal regolamento previsto dall’articolo 20 della presente legge.

ART. 7

(Modalità di elezione dei delegati della Rappresentanza Unitarie di Base)

1. I rappresentanti componenti delle Rappresentanze Unitarie di Base sono eletti nell’ambito dei Comandi a livello stabilito per ciascuna Arma e Corpo dal Regolamento di cui all’ Art . 20 della presente legge.

2. Le liste elettorali sono presentate dai sindacati costituiti, con atto legale, a livello nazionale ,in forma unitaria o anche separata o da militari del Comando di riferimento secondo le modalità del successivo comma 4.

3. I militari eleggibili sono votati su liste elettorali, formate da un numero almeno pari a quello dei delegati da eleggere.

4. Le liste per essere ammesse devono essere, depositate almeno quaranta giorni prima della data prevista per le elezioni e devono essere accompagnate dalla firma di almeno il 10 % del personale appartenente a ciascun Comando interessato. Un militare può sottoscrivere una sola lista.

5. Gli eletti durano in carica quattro anni sono rieleggibili per un ulteriore mandato. L'elezione in due mandati consecutivi è motivo di, ineleggibilità per il mandato successivo.

6. In caso di cessazione anticipata dal mandato, i militari sono sostituiti, per il periodo residuo, dai candidati che nelle votazioni effettuate seguono, nella graduatoria, l'ultimo degli eletti.

7. L'elezione dei delegati ha luogo per scrutinio segreto con voto diretto e nominativo.

8. L’espressione del voto è un diritto-dovere cui gli aventi diritto hanno l’obbligo morale di non sottrarsi.

9. Il numero degli eletti per ciascuna Rappresentanza Unitaria di Base è di 3 per ogni 200 militari in servizio ,per tutte le categorie ,fino ad unità con un organico fino

a 200 addetti e di 3 ogni 300 o frazione di 300 per ogni unità fino a 3000 addetti per tutte le categorie.

10 . I risultati elettorali vengono comunicati all'ARAN dal presidente di ciascun seggio istituito presso ogni Comando sede di elezioni da delegati ,designati uno per ogni lista ,dai rispettivi presentatori ,entro 24 ore dalla chiusura delle operazioni di scrutinio,che iniziano immediatamente dopo la chiusura del seggio.Presso l'ARAN, è costituito un seggio centrale,presieduto da un magistrato della procura generale militare e composto dai rappresentanti delle liste presentate in almeno tre regioni per ogni Arma o Polizia a ordinamento militare.

I risultati elettorali finali nazionali sono proclamati entro 7 giorni dalla chiusura dei seggi.

Hanno diritto a partecipare alla concertazione e contrattazione nazionale e territoriale a tutti i livelli e alla presentazione delle liste, nella tornata elettorale successiva,i sindacati dei militari le cui liste abbiano conseguito il 5% dei votanti, a livello nazionale, in ciascuna Arma o Polizia ad ordinamento militare.

ART. 8 **(Sistema elettivo)**

1. L'elezione dei delegati delle Rappresentanze Unitarie di Base avviene con il sistema della proporzionale pura, con voto di lista e con l'espressione di preferenze fino ad un massimo di un terzo degli eletti

ART. 9 **(Propaganda elettorale)**

1. Per la propaganda elettorale e la presentazione dei candidati, i candidati nelle liste assistiti,su loro richiesta, dai Sindacati nazionali o territoriali,convocano e presiedono apposite assemblee, organizzate per ciascun Comando sede di elezioni.

2. Alle assemblee di cui al comma 1, ogni candidato che è iscritto ad una lista dichiarata valida, ha diritto di presentare e di esporre il proprio programma elettorale e quello della lista che rappresenta.

3. Le assemblee di base e le riunioni dei candidati sono svolte in orario di servizio.

4. E' vietato qualsiasi atto teso ad influenzare o limitare, attraverso l'autorità connessa agli incarichi di comando ovvero ai rapporti gerarchici connessi al grado, il libero esercizio del voto da parte dei militari o dei delegati nell'ambito dell'attività riferita alle attività di voto nonché all'esercizio della rappresentanza militare. Questi comportamenti sono considerati gravi atti di violazione disciplinare.

5. E' vietato qualsiasi atto discriminatorio verso candidati o delegati .

6. I candidati possono effettuare la propaganda attraverso mezzi di comunicazione diretta (mail – lettere – manifesti elettorali), siti internet, nonché attraverso i sindacati nazionali.

ART. 10

(Organi delle Rappresentanze Unitarie di Base)

1. Le riunioni dei consigli delle R .U .di B. sono presiedute dal Presidente , che organizza e dirige i lavori e dà attuazione e pubblicità alle decisioni del consiglio. Il Presidente è eletto nella prima riunione della Rappresentanza, convocata dal delegato più anziano, che è colui che ha conseguito il maggior numero di preferenze. Il presidente potrà essere sfiduciati con il voto dei 4/5 dei rappresentanti del Consiglio della R U di B.

ART. 11

(Tutela e diritti)

1. I militari componenti del sindacato nazionale e territoriale o eletti delegati della R U di B non sono perseguibili disciplinarmente per le opinioni espresse nell'espletamento dei compiti connessi con l'esercizio del mandato.

2. I dirigenti a tutti i livelli del sindacato o i delegati, all'atto della loro elezione non possono essere trasferiti ad altra sede o reparto, o sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione.

3. L'attività svolta dai delegati della rappresentanza nell'espletamento delle loro funzioni è attività di servizio.

4. I delegati degli organi di rappresentanza militare possono manifestare il loro pensiero in ogni sede, su tutte le questioni non classificate che riguardano la vita militare, nonché avere contatti con enti ed associazioni di carattere sociale, culturale e politico anche estranei alle Forze Armate e possono altresì partecipare a convegni ed assemblee. I delegati possono svolgere attività di rappresentanza anche al di fuori degli organi di appartenenza a titolo personale o a nome del consiglio, qualora da questo delegati. In tale attività dovrà essere garantita l'estraneità dalle competizioni elettorali.

5. I delegati hanno facoltà di distribuire proprie comunicazioni scritte sulle materie di loro competenza, al personale militare, nonché di visitare le strutture ed i reparti militari della loro base elettorale, quando lo ritengono opportuno, dandone almeno trentasei ore prima preventivo avviso ai comandanti competenti.

6. Sono vietati gli atti in qualsiasi modo diretti a condizionare l'esercizio del mandato degli organismi di rappresentanza militare o dei singoli membri.

7. Nel periodo in cui il delegato rimane in carica è sospesa la normale redazione della documentazione caratteristica.

8. L'aver svolto il ruolo di delegato della rappresentanza militare e' motivo di merito da considerare nella valutazione dell'intero periodo del mandato svolto.

ART. 12

(Facoltà e limiti del mandato)

1. I membri delle R U di Base devono essere messi in condizione di espletare le funzioni per le quali sono stati eletti ed avere a disposizione il tempo necessario.

2. I delegati devono essere impegnati nei servizi in modo proporzionale al tempo in cui sono presenti presso i reparti di appartenenza.

ART. 13
(Convocazione delle Rappresentanze Unitarie di Base)

1. La R U di B convocati almeno una volta al mese.
2. I Sindacati nazionali possono avere rapporti con organismi simili degli Stati membri della Unione europea, con associazioni nazionali professionali e con associazioni di militari in servizio e in congedo, nonché di pensionati e con le altre organizzazioni aventi fini morali o culturali, nonché con le organizzazioni sindacali del personale appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile.
3. Le convocazioni delle riunioni delle R U di B sono comunicate con tre giorni di anticipo dal Presidente della R U di B competente al rispettivo comando, il quale adotta le necessarie misure logistiche ed amministrative volte a garantirne il regolare svolgimento, salvo non ricorrano circostanze eccezionali.
4. Le R U di B hanno facoltà di chiedere, qualora lo ritengono utile, la presenza di dirigenti sindacali nazionali o territoriali alle proprie assemblee di base, esponenti delle commissioni competenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, sottosegretari di settore, sindaci o assessori comunali dei territori di appartenenza, previa comunicazione al comandante corrispondente.

ART. 14
(Assemblea)

1. Le R U di B per la consultazione ed il confronto con la base rappresentata, convocano assemblee generali dei militari dell'unità di base, dandone preventiva comunicazione non meno di cinque giorni prima, almeno tre volte l'anno, in orario di servizio.
2. L'assemblea di base può essere convocata anche su richiesta scritta di un quinto dei militari rappresentati, e può essere organizzata anche limitatamente ad una o più categorie di base.
3. Le assemblee sono presiedute dal Presidente, che relaziona sugli argomenti all'ordine del giorno o designa a tal fine uno specifico delegato.
4. Il Presidente è responsabile delle relazioni esterne del consiglio e dei rapporti con i consigli dei vari livelli di rappresentanza.

ART. 15
(Procedure di concertazione)

1. Nell'ambito del procedimento di concertazione e contrattazione, viene modificato così il D.Lgs 12 maggio 1995 n. 195 : I sindacati nazionali dei militari

firmatari dei contratti nazionali e che abbiano conseguito nelle elezioni delle RU di B il 5% a livello nazionale, secondo quanto prescritto dall'art. 7 della presente legge, presentano, un mese prima della scadenza contrattuale, al Ministro per la Funzione Pubblica, dandone contestuale conoscenza al Ministro della Difesa e al Ministro dell'Economia e delle Finanze, le proposte e le richieste relative alle sessioni di concertazione per la definizione e il rinnovo dei contenuti economici e normativi del rapporto d'impiego del personale rappresentato.

ART. 16
(Competenze dei Sindacati Nazionali dei Militari)

1. Le competenze dei Sindacati Nazionali dei Militari riguardano tutte le materie che interessano il personale ad eccezione dell'impiego operativo, in particolare:
 - a) la formulazione di pareri, di proposte e di richieste alle Commissioni Parlamentari, ai Ministri competenti, allo Stato Maggiore Difesa, agli Stati Maggiori corrispondenti nonché ai Comandi Generali su quanto attiene alla tutela collettiva ed individuale dei militari rappresentati relativamente alle seguenti materie:
 - 1) trattamento economico fondamentale ed accessorio;
 - 2) durata massima ed articolazione dell'orario di lavoro;
 - 3) licenze ordinarie e straordinarie;
 - 4) aspettative;
 - 5) permessi;
 - 6) trattamento economico di missione e di trasferimento;
 - 7) criteri di massima per la formazione professionale;
 - 8) criteri per la gestione degli enti di assistenza del personale e partecipazione diretta alla gestione stessa mediante l'inserimento nel consiglio di amministrazione di almeno un delegato designato dall'assemblea;
 - 9) la vigilanza sulla corretta applicazione del D.L. 19 9 1994, n. 626 e successive modificazioni, concernente la sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, la salubrità degli stessi e la salute dei lavoratori;
 - 10) criteri generali per la mobilità del personale;
 - 11) criteri generali per l'attribuzione degli incarichi;
 - 12) la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi ed amministrativi di carattere generale relativi allo stato giuridico, previdenziale ed assistenziale;
 - 13) le misure di massima concernenti l'organizzazione degli uffici e l'organizzazione del lavoro;
 - 14) l'attuazione di programmi di formazione del personale.
 - b) lo svolgimento del ruolo negoziale, attraverso la concertazione in occasione delle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro come previsto dal decreto legislativo 12 Maggio 1995, n.195, sulle materie indicate ai punti dall'1) al 8) della precedente lettera a);

- c) l'informazione preventiva con le modalità previste dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995 n.195 per le materie indicate ai punti 9) e 10) della precedente lettera a);
 - d) l'informazione prevista dall'art. 3 commi 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995 n.195 per le materie di cui ai punti 11),12)e 13 e 14) della precedente lettera a)
 - e) l'informazione alla base, come previsto dall'articolo 58 del D.P.R. 31 Luglio 1995 n. 395, sulle materie indicate al punto a);
 - f) la partecipazione ad un interscambio informativo con gli organismi interessati alla concertazione e con quelli della contrattazione;
 - g) gli incontri con gli altri organismi sindacali dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, sui temi di comune interesse, riferiti alle materie di competenze, in circostanze anche diverse dalla partecipazione al contratto di lavoro;
 - h) la consultazione periodica con i comandi su tutte le materie non di competenza, che possano comunque avere riflessi sulla condizione, sul trattamento e sulla tutela del personale;
 - i) la partecipazione a convegni e congressi nei limiti consentiti;
 - l) l'attuazione di interventi di propria iniziativa su fatti specifici al fine della tutela morale, giuridica, economica, previdenziale e culturale dei militari;
 - m) l'esame delle richieste dei militari in congedo e dei cittadini su fatti specifici riguardanti la condizione, il trattamento e la tutela morale dei militari;
 - n) l'esercizio del diritto d'accesso e partecipazione di cui alla legge 7 Agosto 1990,n.241, in ordine alle procedure di avanzamento, di tutte le categorie rappresentate;
 - o) la partecipazione dei delegati ogni qual volta vengono nominate commissioni cui sono demandate decisioni nell'ambito di materie di competenza dei Sindacati dei militari.
2. Sulle materie del comma precedente il Sindacato Nazionale formula pareri, proposte, richieste direttamente ai ministri e alle commissioni parlamentari competenti ed è incaricato della concertazione presso i ministeri della Funzione Pubblica, della Difesa e delle Finanze.
 3. Formula pareri su i criteri per la gestione degli enti di assistenza del personale e partecipa attraverso suoi delegati al consiglio di amministrazione degli enti stessi.
 4. Espleta la vigilanza sull'applicazione degli accordi economici e normativi a livello nazionale,regionale e provinciale.

ART. 17

(Competenze specifiche delle Rappresentanze Unitarie di Base)

1. Le Rappresentanze Unitarie di Base (di seguito R U di B) sono competenti a trattare materie concernenti la tutela e la condizione del personale militare nell'ambito della corrispondente unità. Possono formulare proposte e richieste

sul trattamento economico e su tutte le materie di pertinenza della contrattazione nazionale, in particolare concertano sulla distribuzione delle risorse accessorie eventualmente attribuite all'Ente periferico

2. Alle R U di B compete la vigilanza sulla applicazione degli accordi economici e normativi al livello di corrispondenza.
3. Sono competenti altresì a trattare direttamente con le Regioni e gli Enti Locali di riferimento le seguenti materie:
 - l'edilizia residenziale;
 - trasporti, formazione e aggiornamento culturale e professionale;
 - igiene del lavoro;
 - antinfortunistica;
 - promozione umana e benessere del personale.
4. Le competenze delle R U di B riguardano, ancora, i seguenti settori:
 - a) conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale ed inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
 - b) provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
 - c) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari dei militari;
 - d) organizzazione delle sale convegno e delle mense, nonché controllo delle condizioni igienico sanitarie e di sicurezza del lavoro dei luoghi militari;
 - e) alloggi, con la partecipazione di rappresentanti delegati dall'assemblea a tutte le commissioni previste dai regolamenti per la gestione, l'assegnazione, l'acquisto degli stessi;
 - f) cura della puntuale, corretta ed uniforme applicazione, in sede locale, delle disposizioni, economiche e normative introdotte dai contratti di cui al decreto legislativo 12 Maggio 1995,n.195;
 - g) il diritto di informazione ai sensi del D.P.R. 31 luglio 1995,n.395;
 - h) formulazione di pareri e proposte ai Sindacati Nazionali.
5. Per i provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziale, culturale, ricreativa e di promozione sociale anche a favore dei familiari, l'amministrazione concorda con il sindacato territoriale e le R U di B, la programmazione e lo sviluppo delle iniziative da intraprendere in collaborazione con le regioni, le province ed i comuni, redigendo programmi trimestrali.

ART. 18 **(Informazione e pubblicità)**

1. Lo scambio di informazioni tra i vari livelli del sindacato e delle RUdiB avente ad oggetto la divulgazione dei propri atti e delle iniziative è garantita da un sistema di collegamento con rete telematica tra tutti i vari livelli.

2. Tutte le delibere, le relazioni, i comunicati, i verbali, le votazioni, le dichiarazioni dei delegati e ogni notizia relativi all'attività degli organismi del sindacato ai vari livelli e delle RUdiB possono essere resi pubblici, dai singoli dirigenti sindacali o delegati, attraverso qualsiasi mezzo di informazione.

ART. 19 **(Informazione ai militari)**

1. Ad ogni militare, all'atto dell'arruolamento, nonché ad ogni inizio di servizio presso un nuovo reparto, è consegnato, a cura dei comandi competenti, l'elenco dei nominativi e dei recapiti dei delegati della RUdiB corrispondente; a tale elenco è allegata, una comunicazione sul lavoro svolto e sulle iniziative assunte, o su importanti questioni attinenti al mandato, da parte della RU di B.
2. Nel periodo di prima istruzione, presso le scuole militari, le accademie, o i reparti addestrativi, i neo-arruolati partecipano ad un programma informativo sulla rappresentanza sindacale militare che si concluderà con un incontro di discussione e di confronto con i delegati della RU di B di appartenenza, nella quale tutti i delegati hanno la facoltà di intervenire al fine di illustrare la problematiche inerenti alla rappresentanza sindacale.

ART. 20 **(Regolamento di attuazione)**

1. Il Ministro della Difesa e il Ministro dell'Economia e delle Finanze autonomamente, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanano, con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, il regolamento di attuazione ed elettorale delle R U di B in armonia con le disposizioni della presente legge e in attuazione di apposito accordo con il Sindacato Nazionale dei Militari, da concludersi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'accordo fra le parti, dovrà contenere norme adeguate per il conseguimento del diritto di sottoscrizione di delega, da parte del singolo militare, per l'iscrizione e il contemporaneo finanziamento del Sindacato Nazionale prescelto. Il regolamento di attuazione sarà successivamente sottoposto al parere delle Commissioni Parlamentari competenti.
2. Il regolamento elettorale, di cui al comma precedente, dovrà in particolare prevedere il numero delle RU di B in funzione della unità minima compatibile e della Autorità gerarchica preposta alla gestione delle materie di interesse delle rappresentanze sindacali militari, nonché la composizione delle RU di B, garantendo una equilibrata presenza per ciascuna categoria e comunque la presenza, almeno di un rappresentante donna, ove non eletta e

compatibilmente con la effettiva presenza di militari donne nell'organico del
unità di riferimento.

3. Il regolamento prescrive i procedimenti elettorali e le dotazioni, le strutture organiche, nonché il materiale necessario per il funzionamento del sindacato ai vari livelli.

ART. 21 **(Norme abrogate)**

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge.